

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MERCOLEDÌ 11 MARZO 1959

(3<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GAVA

### INDICE

#### Disegni di legge:

«Elevazione da lire 450.000.000 a lire 848.500.000 della spesa per rimborso alla Società carbonifera sarda delle somme anticipate ai propri dipendenti licenziati, in conto delle provvidenze previste al paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato della C.E.C.A.» [254] (Approvato dalla Camera dei deputati); e «Autorizzazione della spesa di lire 600.000.000 per rimborso alla Società carbonifera sarda delle somme anticipate ai propri dipendenti licenziati in conto delle provvidenze previste dal paragrafo 23 delle disposizioni transitorie del Trattato C.E.C.A.» [374] (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 14, 17
BATTISTA . . . . .	17
CRESELLANI, <i>relatore</i> . . . . .	14
GATTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i> . . . . .	17
MONTAGNANI MARELLI . . . . .	16

«Istituzione nel bilancio del Ministero dell'industria e del commercio di un apposito capitolo di spesa di lire cento milioni da utilizzarsi per contributi a favore di manifestazioni fieristiche

di interesse nazionale» [255] (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 18, 21, 23, 24, 25
BATTISTA, <i>relatore</i> . . . . .	18, 21, 23
BONAFINI . . . . .	22, 23
BUSSI . . . . .	24, 25
GATTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i> . . . . .	21, 24
GELMINI . . . . .	21, 24
PENNAVARIA . . . . .	25
RONZA . . . . .	24

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Battista, Bello-ra, Bonafini, Bussi, Chabod, Crespellani, Gava, Gelmini, Guidoni, Iorio, Molinari, Montagnani Marelli, Moro, Pennavaria, Roasio, Ronza, Secci, Turani, Valenzi e Zannini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio Gatto.

MORO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione dei disegni di legge: « Elevazione da lire 450.000.000 a lire 848.500.000 della spesa per rimborso alla Società carbonifera sarda delle somme anticipate ai propri dipendenti licenziati, in conto delle provvidenze previste al paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato della C.E.C.A. » (254) (Approvato dalla Camera dei deputati) e « Autorizzazione della spesa di lire 600.000.000 per rimborso alla Società carbonifera sarda delle somme anticipate ai propri dipendenti licenziati in conto delle provvidenze previste dal paragrafo 23 delle disposizioni transitorie del Trattato C.E.C.A. » (374) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Elevazione da lire 450.000.000 a lire 848 milioni e 500.000 della spesa per rimborso alla Società carbonifera sarda delle somme anticipate ai propri dipendenti licenziati, in conto delle provvidenze previste al paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato della C.E.C.A. », già approvato dalla Camera dei deputati, e: « Autorizzazione della spesa di lire 600.000.000 per rimborso alla Società carbonifera sarda delle somme anticipate ai propri dipendenti licenziati in conto delle provvidenze previste dal paragrafo 23 delle disposizioni transitorie del trattato C.E.C.A. », già approvato dalla Camera dei deputati.

Data l'identità della materia dei due disegni di legge, per i quali è relatore il senatore Crespellani, propongo che la discussione generale di essi avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro aperta la discussione generale sui due disegni di legge. Comunico, inoltre, che la Commissione finanze e tesoro, richiesta del parere su entrambi i provvedimenti, ha fatto sapere di non avere nulla da osservare per la parte di sua competenza

CRESPELLANI, *relatore*. I disegni di legge n. 254 e n. 374, approvati dalla XII Commissione permanente della Camera dei deputati, rispettivamente il 12 novembre 1958 e il 21 gennaio 1959, traggono origine da una stessa situazione di fatto e di diritto, anche se sono sorti in tempi diversi e hanno avuto diverse vicende.

È noto che il paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato dalla Repubblica italiana con legge 25 giugno 1952, prende in esame il caso in cui, per effetto della costituzione del Mercato comune del carbone e dell'acciaio, le Aziende dovessero cessare la loro attività, o ridimensionarla, e prevede l'intervento dell'Alta autorità per mettere la mano d'opera licenzianda in condizioni di riadattamento al lavoro o di procurarsi altra occupazione.

In particolare, al capo 4° si prevede che l'Alta autorità avrebbe concorso con un sborso non ripetibile per contribuire alla corresponsione di una indennità ai lavoratori per le spese di nuova occupazione o al finanziamento occorrente per la rieducazione professionale dei lavoratori costretti a mutare occupazione.

Essendo la Società mineraria carbonifera sarda tra le aziende per le quali si imponeva il riordinamento con una congrua riduzione del personale, tra il Governo italiano e l'Alta autorità si addivenne ad un accordo per cui gli operai, che per licenziamento o volontario allontanamento avessero lasciato la Società, sarebbero stati ammessi al beneficio di particolari indennità, in aggiunta a quelle contrattuali previste per la risoluzione del rapporto di lavoro.

Tali particolari indennità consistono: a) in una indennità di « attesa » (cosiddetta di superliquidazione) di lire 450.000 *pro capite*, che la Società anticipa al lavoratore all'atto del licenziamento, per conto della C.E.C.A. e dello Stato, che hanno convenuto di assumerla a proprio carico, nella misura di un terzo (lire 150.000) da parte C.E.C.A., dei rimanenti due terzi (lire 300 mila) da parte italiana; b) in una indennità

di « reinstallazione », totalmente a carico della C.E.C.A., alla quale sono ammessi i dipendenti che entro un anno dal licenziamento trasferiscano il proprio domicilio in altra località, assumendo un nuovo impiego. Questa indennità è di lire 75.000 per i celibi e di lire 150.000 per gli ammogliati (oltre una quota complementare di lire 20.000 per ogni figlio a carico) ed è integrata dal rimborso delle spese di viaggio e di trasporto. Il suo pagamento agli ex-dipendenti della Carbosarda, che si trovino nelle condizioni prescritte, è disposto direttamente dall'Ufficio regionale del lavoro di Cagliari.

In ottemperanza di tali accordi fu emanata la legge 12 ottobre 1956, n. 1324, che autorizzava la spesa massima di lire 450.000.000 quale contributo a carico dello Stato sulle provvidenze adottate a favore del personale licenziato. Essendo risultata detta cifra insufficiente, a seguito di un ulteriore alleggerimento di personale a cui la Carbosarda procedette negli anni 1956 e 1957 (la legge 12 ottobre 1956 valse a coprire la spesa relativa ai licenziamenti effettuati nel maggio 1955), si rese necessario un nuovo provvedimento legislativo, che elevasse da lire 450 milioni a lire 848 milioni e 500 mila lire il contributo a carico dello Stato, da versare alla Carbonifera sarda, che l'ha anticipato (e naturalmente l'ha anticipato ricorrendo al finanziamento bancario, assumendo a proprio carico l'onere notevolissimo degli interessi passivi connessi alle operazioni concluse!).

Il relativo disegno di legge venne per la prima volta presentato al Parlamento nel novembre 1957 e fu approvato dalla Camera dei deputati l'11 dicembre 1957. Trasferito al Senato, non poté essere definito per il sopraggiunto scioglimento del Parlamento, e decadde. Ripresentato dal Governo al nuovo Parlamento, esso è stato approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 novembre 1958 e trasmesso al Senato, dove ha preso il n. 254 e trovasi all'esame odierno di questa Commissione, in sede deliberante. Al maggior onere di lire 398.500.000 sarà fatto fronte, per lire 90 milioni e lire 248 milioni e 500.000 a carico, rispettivamente, degli stanziamenti dei capitoli n. 495 e 627

dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e per lire 60 milioni a carico del fondo iscritto al capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58. La 5ª Commissione, richiesta del parere, ha comunicato, in data 21 gennaio 1959, di non avere nulla da osservare per la parte finanziaria.

Il disegno di legge n. 374 autorizza, sempre per la medesima destinazione, una nuova spesa di 600 milioni di lire. Esso è stato determinato sempre dagli accordi intercorsi tra l'Alta autorità della C.E.C.A. e il Governo italiano, per l'allontanamento dall'Azienda di dipendenti ancora eccedenti alle occorrenze dell'esercizio minerario. L'esigenza della ulteriore riduzione della forza organica, considerata sul piano delle misure indispensabili alla prosecuzione dell'attività aziendale, è conseguente all'attuazione di un programma di riduzione della produzione, che è stato imposto dalla situazione del mercato delle fonti energetiche, dove da tempo si erano manifestate e si sono affermate posizioni e possibilità di più economici approvvigionamenti, che hanno contrastato e contrastano il collocamento del carbone Sulcis. In queste condizioni, si sono dovute registrare situazioni di estrema difficoltà per l'aumento degli *stocks* di carbone invenduto fino a limiti (sulle 140.000 tonnellate) oramai incompatibili con la capienza dei piazzali di deposito, tanto che si sono dovuti adottare provvedimenti di emergenza (riduzione dell'orario settimanale di lavoro) e si è reso necessario agire per una ripresa delle vendite, riducendo, con non lieve sacrificio dell'Azienda, i prezzi di listino. La Carbonifera sarda si è trovata, perciò, nella inderogabile necessità di indirizzare le vendite verso una clientela di più ridotte ma più sicure dimensioni, e, quindi, ha dovuto procedere a una contrazione dell'attività estrattiva, limitando la produzione sulle 650.000 tonnellate all'anno di carbone lavato. Di qui la necessità di un ulteriore alleggerimento degli organici del personale nella impresa, di 2.000 unità, raggiunto con il sistema delle dimissioni volon-

tarie, e attuato con decorrenza dal dicembre 1957 nel decorso anno 1958. La spesa complessiva per il pagamento della indennità di « attesa » riferita alle 2.000 unità, è di lire 900.000.000; l'impegno dello Stato per la parte di propria competenza, sempre nel rapporto di 2 a 1 rispetto alla C.E.C.A., è di lire 600.000.000, come previsto appunto nel disegno di legge n. 374, approvato dalla XII Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 21 gennaio 1959, e oggi sottoposto al nostro esame in sede deliberante.

Risulta che l'Alta autorità, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri della Comunità, ha già stanziato i fondi per gli interventi di propria competenza. Evidentemente, per tranquillizzare la Società, che ha anticipato la spesa sempre ricorrendo ai finanziamenti bancari, il disegno di legge prevede al terzo comma dell'articolo 1 che « entro un mese dall'entrata in vigore della legge, sarà provveduto al rimborso alla Società mineraria carbonifera sarda delle somme anticipate per la corresponsione delle provvidenze agli aventi diritto ».

All'onere dei 600 milioni di lire sarà fatto fronte per lire 330 milioni con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dalla legge 24 giugno 1958, n. 637, concernente variazioni al bilancio dell'esercizio finanziario 1957-58 e per lire 270 milioni con riduzione del Fondo speciale iscritto al capitolo n. 685 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.

Anche in ordine al detto disegno di legge, la 5ª Commissione ha fatto conoscere, in data 3 marzo corrente, di non aver nulla da osservare per la parte finanziaria.

Si propone, perciò, l'approvazione dei due disegni di legge.

Per completare il quadro, voglio aggiungere che, a seguito dell'ultima operazione di riduzione degli organici, la Società mineraria carbonifera sarda pare abbia raggiunto il suo equilibrio economico. L'attuale consistenza del personale dipendente è pari a 3.800 operai, numero che deve considerarsi ancora leggermente eccedente il limite produttivo di 650.000 tonnellate-anno, ma che

gradatamente andrà a pareggio con i licenziamenti per limiti di età o per contingenze personali. Sarebbero, perciò, da escludere ulteriori riduzioni di dipendenti in massa.

Sul piano delle iniziative considerate per il riordinamento dell'Azienda, vanno inquadrate gli studi compiuti dalla Società ed ora all'esame del Ministero delle partecipazioni statali, per la realizzazione di un programma elettrico (costruzione di una grande centrale a bocca di miniera e di una connessione per il trasporto e la resa in continente, a prezzi competitivi, di una parte notevole dell'energia prodotta). La realizzazione di questo programma consentirebbe l'aumento graduale della produzione fino a un milione di tonnellate all'anno di carbone lavato, pari all'incirca a 1.650.000 tonnellate di *tout venant* e garantirebbe la stabilizzazione definitiva degli organici della Carbosarda sui livelli previsti dalle procedure testè concluse, per il ridimensionamento dei quadri del personale.

MONTAGNANI MARELLI. Credo che la nostra Commissione non avrà alcuna difficoltà ad approvare i due disegni di legge in esame: li consideriamo indispensabili. D'altra parte, le somme pare siano state già erogate, per modo che si tratta di controfirmare, diciamo così, un esborso che ha già avuto luogo. Però, mi pare che l'onorevole relatore possa accettare la sollecitazione che ritengo di rivolgergli in questo momento, e cioè di voler chiarire meglio una sua osservazione circa il presunto raggiunto equilibrio aziendale della Carbosarda; osservazione che mi lascia piuttosto perplesso e che desidererei fosse più partitamente illustrata, anche in relazione a vicende piuttosto recenti, ossia alla dichiarazione, da parte dell'Alta autorità del settore carbonifero dei sei Paesi aderenti alla Comunità Europea, di una situazione di emergenza. Vorrei sapere, cioè, se e in quale misura è coinvolta in tali vicende la Carbosarda. Con l'occasione vorrei chiedere all'onorevole Presidente se non ritenga di volersi fare portavoce della nostra esigenza di essere meglio informati circa le vicende piuttosto drammatiche della C.E.C.A., dal momento che abbiamo in essa

9ª COMMISSIONE (Ind., comm., int. ed est., tur.)

3ª SEDUTA (11 marzo 1959)

nostri rappresentanti, tra i quali il senatore Battista, membro di questa Commissione.

**PRESIDENTE.** Credo che alla prima parte della domanda possa rispondere più convenientemente il rappresentante del Governo, che è a contatto con l'Alta autorità della C.E.C.A. Quanto a noi, sappiamo da notizie ufficiose che lo stato di emergenza (la cosiddetta « crisi manifesta ») non è stato dichiarato. C'è l'iniziativa del Belgio, alla quale forse potrebbe aderire la Germania, per la dichiarazione dello stato di emergenza; ma si ha ragione di ritenere che Olanda e Francia siano contrarie a tale dichiarazione. Non so, pure immaginandomela, quale sia la posizione dell'Italia a questo proposito. In ogni caso la crisi del carbone non implicherebbe, a mio modo di vedere, quel particolare tipo di carbone che viene prodotto nel Sulcis, e che serve soltanto per uso interno. Altri dovrebbero essere i provvedimenti di difesa della C.E.C.A. per cercare di superare la crisi di sovrapproduzione del carbone.

Per quanto riguarda le informazioni tempestive e dettagliate da fornire ai membri del Parlamento, anche io ritengo che sia opportuno che un giorno si discuta approfonditamente la questione della C.E.C.A..

**BATTISTA.** Una analoga richiesta è stata avanzata anche in Aula.

**PRESIDENTE.** È una cosa utile che lo si possa effettivamente fare. Ritengo, se la Commissione è d'accordo, che si debba attendere la conclusione della prossima sessione della C.E.C.A., e poi invitare in Commissione il Ministro e i nostri senatori che sono autorevoli rappresentanti in seno all'Autorità della C.E.C.A. ad esporre i risultati e gli orientamenti in materia.

**GATTO, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.** Quanto ha detto il Presidente è esatto, e per parte mia non ho che da confermarlo.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sui due disegni di legge.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli del primo dei due disegni di legge, cioè del provvedimento che porta il numero 254.

#### Art. 1.

È elevata da lire 450 milioni a lire 848 milioni 500 mila la spesa massima autorizzata con l'articolo 1 della legge 12 ottobre 1956, n. 1324, quale contributo alle provvidenze adottate a favore del personale licenziato dal bacino carbonifero del « Sulcis » e concordate con l'Alta Autorità della C.E.C.A. in relazione alle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951, e ratificato dalla Repubblica italiana con legge 25 giugno 1952, n. 766.

(È approvato).

#### Art. 2.

All'onere di lire 398.500 000 sarà fatto fronte, per lire 90 milioni e lire 248.500.000 a carico, rispettivamente, degli stanziamenti dei capitoli nn. 495 e 627 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 e, per lire 60 milioni, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli del secondo dei due disegni di legge, cioè quello che porta il numero 374.

## Art. 1.

È autorizzata la spesa massima di lire 600.000.000 quale contributo alle provvidenze adottate a favore del personale licenziato dal bacino carbonifero del « Sulcis » e concordate con l'Alta Autorità della C.E.C.A., in relazione alle norme contenute al paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituiva la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, firmata a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificata dalla Repubblica italiana con legge 25 giugno 1951, n. 766.

La concessione delle provvidenze di cui al precedente comma è limitata al personale licenziato successivamente al 1º dicembre 1957 e che non abbia fruito degli analoghi benefici stabiliti dalla legge 12 ottobre 1956, n. 1324.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, sarà provveduto al rimborso alla Società mineraria carbonifera sarda delle somme anticipate per la corresponsione delle provvidenze agli aventi diritto.

*(È approvato).*

## Art. 2.

All'onere di lire 600 milioni sarà fatto fronte per lire 330 milioni con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dalla legge 24 giugno 1958, n. 637, concernente variazioni al bilancio dell'esercizio finanziario 1957-58 e per lire 270 milioni con riduzioni del Fondo speciale iscritto al capitolo n. 685 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione nel bilancio del Ministero dell'industria e del commercio di un apposito capitolo di spesa di lire cento milioni da utilizzarsi per contributi a favore di manifestazioni fieristiche di interesse nazionale » (255) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca, inoltre, la discussione del disegno di legge: « Istituzione nel bilancio del Ministero dell'industria e del commercio di un apposito capitolo di spesa di lire cento milioni da utilizzarsi per contributi a favore di manifestazioni fieristiche di interesse nazionale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prima di dare la parola al senatore Battista, relatore, leggo il parere trasmesso della 5ª Commissione:

« La Commissione finanze e tesoro rileva, in genere, l'opportunità che sia limitato l'incoraggiamento e il contributo finanziario dello Stato alle manifestazioni fieristiche che hanno importanza internazionale o grande utilità nazionale, evitando l'incoraggiamento a quelle i cui insuccessi finanziari si debbono poi frequentemente riparare a danno dello Stato. Per il timore che il disegno di legge abbia ad essere utilizzato per favorire manifestazioni locali non utili all'economia nazionale, alcuni membri della Commissione si sono dichiarati contrari all'intero disegno di legge.

Rileva poi che nessun incoraggiamento è più ammissibile dopo che la manifestazione sia attuata e pertanto la Commissione esprime parere contrario per la parte relativa all'esercizio finanziario 1957-58, almeno nei termini in cui è concepita.

Nulla da osservare, invece, dal punto di vista tecnico-finanziario per i contributi da erogare, sempre con la dovuta oculata ponderazione, nell'esercizio 1958-59 ».

B A T T I S T A, *relatore*. Torna al Senato, anche in questa legislatura, un provvedimento di cui conosciamo la storia a memoria, o per lo meno la conoscono tutti co-

loro che, come me, fecero parte di questa Commissione nella passata legislatura. Il primo provvedimento legislativo destinato a consentire l'erogazione di sovvenzioni alle manifestazioni fieristiche — oltre i provvedimenti di carattere particolare che sono stati via via approvati per sovvenzioni a singole fiere (quella di Padova, di Bari e quella d'Oltremare di Napoli) — il primo provvedimento, dicevo, generico e non particolare fu del 1954 e stanziava la somma di cento milioni, ripartendola tra diversi Enti specificati nel disegno di legge stesso. In quell'occasione, il relatore della nostra Commissione — il senatore Longoni — nella seduta dell'8 luglio 1954 concludeva la sua relazione riaffermando l'urgente necessità di emanare un provvedimento che disciplinasse tutta la materia in modo organico e definitivo e proponeva alla Commissione di esaminare attentamente la ripartizione proposta e, quindi, approvare il disegno di legge, sicuro che fosse l'ultima richiesta di contributi da parte delle manifestazioni fieristiche. Il suddetto disegno di legge fu approvato e divenne legge dello Stato, ma in quella occasione fu richiesta formalmente dalla Commissione, su proposta del relatore, la presentazione al Parlamento di un provvedimento organico che disciplinasse l'ordinamento delle fiere, con l'augurio altresì che non si dovesse più tornare sull'argomento. L'augurio è rimasto... augurio, perchè due anni dopo, ovverossia nel 1956, il provvedimento organico non era ancora stato presentato al Parlamento; ma in compenso venne sottoposto al nostro esame un altro disegno di legge che prevedeva lo stanziamento di altri cento milioni per sovvenzioni alle manifestazioni fieristiche, senza peraltro specificarne la ripartizione che veniva demandata al Ministro per l'industria e il commercio, il quale avrebbe dovuto valutare le particolari esigenze manifestate dalle diverse fiere di importanza nazionale. Il disegno di legge venne approvato dopo una discussione che anche allora fu piuttosto lunga, ed anche in quella circostanza fu chiesta la presentazione al Parlamento di un provvedimento organico che disciplinasse tutta la materia e venne approvato un ordine del giorno che è bene io legga, in quan-

to ad esso si riallaccia il disegno di legge che oggi stiamo esaminando. Relatore di quel provvedimento fui io stesso, ed io stesso fui il presentatore dell'ordine del giorno, approvato nella seduta del 3 aprile 1957, che suonava così: « La 9ª Commissione permanente del Senato della Repubblica, nell'approvare il disegno di legge n. 1610, rilevata la necessità di andare incontro a manifestazioni fieristiche che rispondano alle effettive esigenze della produzione industriale, invita il Governo a presentare un disegno di legge che istituisca nel bilancio del Ministero dell'industria e del commercio uno speciale capitolo di spesa, destinato al potenziamento e allo sviluppo di manifestazioni fieristiche, che diano garanzia di contribuire all'incremento economico di una regione o della produzione ».

Sostanzialmente, quindi, venne chiesto un apposito capitolo del Ministero dell'industria e del commercio per venire incontro ai bisogni delle fiere e per il potenziamento di quelle a carattere veramente nazionale. Il Governo fu sollecito ad accogliere il citato ordine del giorno, ed infatti l'attuale nostro Presidente, allora Ministro dell'industria, il 25 febbraio 1958 presentò un disegno di legge, col quale appunto veniva autorizzata l'iscrizione in bilancio di 200 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1957-1958, mentre per l'esercizio 1958-59 e per tutti gli altri esercizi successivi, la somma era fissata in 100 milioni. Tuttavia, quel disegno di legge non potè essere preso in considerazione dalla Camera per il sopraggiunto scioglimento di fine legislatura, e, quindi, decadde. Con la nuova legislatura il Governo ha presentato un disegno di legge analogo che, approvato dalla Camera, viene ora al Senato. Nell'altro ramo del Parlamento si è svolta a questo proposito una discussione interessante nel corso della quale si sono ripetuti più o meno gli argomenti già da noi conosciuti. Il relatore della Camera dei deputati ha domandato al Sottosegretario di Stato per l'industria a che punto era il famoso provvedimento di riordinamento di tale complessa materia ed il Rappresentante del Governo ha assicurato che esso era

quasi pronto e che sarebbe stato presentato presto al Parlamento.

Il provvedimento invocato dovrebbe regolare, in un certo senso, le manifestazioni fieristiche, fissando le norme ed il numero di esse (non si comprende quale sia l'utilità economica o produttiva di molte fiere che spesso si riducono soltanto a fiere... della vanità) tenendo esclusivamente presente il vantaggio economico che da esse può derivare alla nazione o alla regione. È questo un problema di carattere generale, più volte da noi prospettato e che anche in questa occasione ci suggerisce di rivolgere viva preghiera al Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio affinché solleciti il detto provvedimento da noi atteso da circa cinque anni.

Il disegno di legge che andiamo a esaminare accoglie in pieno la richiesta del Senato della Repubblica, e precisamente della nostra 9ª Commissione, nella passata legislatura: istituire, cioè, un capitolo di spesa di cento milioni nel bilancio dell'industria e commercio per venire incontro ai bisogni di alcune manifestazioni fieristiche. Ora si tratta di esaminare se siano rispettate certe determinate cautele — affinché i denari non vengano devoluti per scopi non utili ed improduttivi — e se sia stato anche rispettato quanto noi scrivemmo nel ricordato ordine del giorno.

Che cosa dice precisamente questo disegno di legge? All'articolo 1 è detto: « È autorizzata l'erogazione di contributi a carico del bilancio dello Stato a favore di manifestazioni fieristiche di interesse internazionale e nazionale e che contribuiscano all'incremento economico della produzione e degli scambi... ». Poichè da taluno la parola « internazionale » è stata interpretata male, e cioè per fiere che si tengono fuori d'Italia, è bene chiarire che a queste ultime provvede il Ministero del commercio con l'estero, mentre le fiere internazionali a cui si riferisce il disegno di legge in esame sono quelle che si svolgono nell'interno del nostro Paese e alle quali partecipano espositori esteri. È altresì chiaro che dalla erogazione sono escluse le piccole fiere pro-

vinciali, regionali od altre, in quanto si ha ragione di ritenere che per la loro troppo modesta importanza non sia il caso di sollecitare un intervento statale. Inoltre, oltre alla richiesta condizione di essere fiere di interesse internazionale o nazionale, le mostre da sovvenzionare devono contribuire all'incremento economico della produzione e degli scambi. Come può essere dimostrato tale particolare aspetto delle fiere? Siamo nel campo del generico, e, per quanto abbia cercato di escogitare una formula più precisa, non sono riuscito a trovarne una che meglio inquadri il problema. È evidente che sta all'Esecutivo decidere il contributo da assegnare ed è chiaro che il Ministro per fare ciò dovrà esaminare le domande pervenute dagli enti fieristici corredate dalla documentazione dell'attività svolta attraverso il volume degli affari conclusi, il numero degli espositori e dei visitatori, oltre a tutti gli altri dati utili per dimostrare che esse contribuiscono effettivamente all'incremento della economia e degli scambi.

È chiaro che una precisa elencazione dei documenti da allegare alla domanda di contributo non può essere fatta nel testo della legge, e, pertanto, ritengo che sia sufficiente che a titolo esemplificativo vengano da noi esposti i criteri in base ai quali debbono venire esaminate le richieste. Tali criteri debbono rimanere agli atti della nostra Commissione, onde possano servire di guida al Ministero dell'industria.

Con queste raccomandazioni il disegno di legge — rispondendo ad una precisa esigenza delle attività fieristiche riconosciuta dalla stessa nostra Commissione — può senz'altro essere approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Passando ora all'esame del parere della Commissione finanze e tesoro testè letto dal nostro Presidente, pur avendo esso un sano fondamento, vorrei pregare la Commissione di tenerlo presente per l'avvenire. Infatti non si può non tener conto che le fiere fanno assegnamento su quei pochi soldi che vengono loro assegnati dallo Stato per far quadrare i loro bilanci. Essendo venuti a mancare i contributi per il 1957-58, gli Enti fieristici che



9ª COMMISSIONE (Ind., comm., int. ed est., tur.)

3ª SEDUTA (11 marzo 1959)

su di essi contavano attendono di pagare i debiti contratti basandosi sulla promessa erogazione statale. Mi sembra che si tratti di una legittima aspettativa da parte di questi Enti, che logicamente, essendo decaduto il disegno di legge presentato nel 1958, ritenevano che, sebbene in ritardo, essi avrebbero ricevuto i fondi nell'esercizio successivo e con essi avrebbero potuto pagare i debiti lasciati in sospeso.

Proporrei pertanto di esprimere gratitudine alla Commissione finanze e tesoro, per la serietà con la quale esamina i provvedimenti che le vengono sottoposti, ma di non tenerne conto in questo caso, perchè esso provocherebbe seri imbarazzi finanziari a quelle fiere che contavano sulle promesse erogazioni.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore Battista per le esaurienti informazioni che ci ha fornito.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Vorrei precisare che il disegno di legge, che è passato attraverso tutte le vicende or ora narrate dal senatore Battista, allo stato delle cose è ormai pronto. Era già stato iscritto, anzi, all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri il 13 novembre 1958, e quindi il 12 dicembre successivo; ma vennero poi le dimissioni del Governo. Occorre, pertanto, che sia reinscritto nell'ordine del giorno di una delle prossime sedute del Consiglio dei ministri.

BATTISTA, *relatore*. Ringrazio vivamente il sottosegretario Gatto delle informazioni fornite.

GELMINI. Sono piuttosto perplesso circa alcune affermazioni del senatore Battista e, in particolare, rispetto a quanto ha detto circa l'opportunità che noi dovremmo accettare, prescindendo dalle osservazioni e dalle indicazioni contenute nel parere della Commissione finanze e tesoro, di mettere a disposizione degli Enti fieristici la somma indicata dal disegno di legge anche per l'anno precedente, il 1957-58. Infatti, poichè le fiere hanno già chiuso i loro bilanci, non potevano

e non possono contare su delle somme che sono indicate in un disegno di legge, che, anche se presentato dal Governo, non diviene operante se non dopo la sua approvazione. Male, dunque hanno fatto coloro che hanno confidato — per far quadrare i loro bilanci — su determinate somme non ancora messe a disposizione. Escludo, insomma, che si possano iscrivere a bilancio delle somme che non si è certi di incassare.

PRESIDENTE. Hanno iscritto il debito!

GELMINI. Chi aveva la facoltà di promettere agli enti fieristici delle somme, di cui in realtà nessuno poteva disporre? Ritengo che l'osservazione fatta dalla 5ª Commissione sia obiettiva e giusta, e debba essere tenuta nella dovuta considerazione, tanto che dovremmo escludere dall'iscrivere nell'esercizio 1957-58 erogazioni di somme a favore di manifestazioni fieristiche già svolte. Per tali considerazioni, se il parere della 5ª Commissione non verrà accettato così come è stato formulato, non so se, da parte nostra, il provvedimento in esame potrà essere approvato.

PRESIDENTE. Desidererei dare un chiarimento sul valore che ha l'osservazione fatta dalla 5ª Commissione. Tale Commissione è entrata in una valutazione di merito che è di competenza esclusiva della nostra Commissione. Noi facciamo molto assegnamento sulle osservazioni espresse dalla 5ª Commissione, perchè quasi sempre — nessuno è infallibile — sono dettate da acute considerazioni intorno ai nostri fenomeni economici e alla condotta delle spese dello Stato; ma desidero chiarire, perchè non avvengano confusioni in proposito, che, mentre il parere della 5ª Commissione è tassativo per quanto riguarda la copertura preventiva di spese — e ci obbliga a sospendere l'esame di un provvedimento o ad andare in Aula se il parere in tema di copertura è negativo — viceversa, quando si tratta di osservazioni nel merito, noi abbiamo il diritto e la possibilità di fare — con tutto il rispetto che nutriamo per i colleghi della Commissione finanze e te-

soro — ciò che ci sembra più opportuno. Quindi l'osservazione, cui ci riferiamo, non è affatto vincolante per noi; ha l'importanza che può avere il parere dato da un consesso di uomini illustri, come quelli che fanno parte della 5ª Commissione.

Per quanto riguarda i rilievi e le osservazioni mossi dai colleghi della nostra Commissione, debbo dire, per la cognizione che ho della materia, che in effetti fin da quando fu presentato il primo disegno di legge per regolare la materia delle fiere, si era pensato ad una legge organica, ad uno stanziamento stabile, che potesse regolare le erogazioni con criteri di utilità. Ma intanto, come ha ricordato il senatore Battista, si erano fatti i provvedimenti singoli (prima nel 1954, poi negli anni successivi ecc.) e si sapeva, per consuetudine ormai, che ogni anno si sarebbe varato un disegno di legge a favore degli Enti fieristici, fino a quando, giustamente, la 9ª Commissione ha preso l'iniziativa di dire: fate un provvedimento di carattere organico, inseritelo in una legge organica ed approfittiamo di questa per dare criteri obiettivi e definitivi alla regolazione dei contributi da erogare alle manifestazioni fieristiche di importanza internazionale e nazionale. Senonchè, mentre veniva predisposto l'invocato provvedimento è passato del tempo e sono risultati — se ben ricordo — scoperti due anni di sovvenzioni; nei quali due anni sono stati ugualmente assunti degli impegni da parte delle fiere. È facile dire che sono state incaute quelle amministrazioni che hanno avuto la fondata speranza in un intervento dello Stato, che era ormai consuetudine; per la verità, quando questi Enti fieristici si rivolgevano al Ministero dell'industria e del commercio per chiedere come mai non avevano ricevuto il contributo e come si dovevano regolare, il Ministero diceva loro: state tranquilli, che il provvedimento andrà avanti. E, naturalmente, gli Enti si sono impegnati facendo affidamento sullo stanziamento di cento milioni per il 1957-58 e dell'altro stanziamento di 200 milioni per l'esercizio 1958-59. Perchè, duecento milioni? Perchè occorre cento milioni in più destinati a coprire l'anno rimasto senza contributi, cioè il 1956-57. Ora, se dovesse

essere accolto il criterio rigoroso della 5ª Commissione, bisognerebbe non soltanto abolire il contributo per l'anno 1957-58, ma ridurre quello del 1958-59 di cento milioni, in quanto gli altri cento erano stati richiesti — ripeto — per coprire il vuoto dell'esercizio 1956-57. C'è quindi in questo disegno di legge una parte straordinaria, chiamiamola di stralcio, con la quale si intende sistemare le posizioni passate, per la cui sistemazione si erano accese nelle Amministrazioni degli enti fieristici se non delle legittime aspettative, certo delle fondate speranze.

C'è poi la parte organica della legge, che dice: d'ora in poi resteranno fissati, del resto secondo quanto avveniva in passato, cento milioni all'anno quale contributo per le manifestazioni fieristiche, rispondenti alle norme stabilite dall'articolo 1 del disegno di legge in esame. Si tratta di congiungere due periodi su un piano privo di avvallamenti; ciò ho voluto dire, perchè si abbia la visione chiara sul provvedimento che siamo chiamati ad approvare. Se è vero che delle fiere di proprio arbitrio hanno assunto degli impegni e se è esatto che, seguendo l'orientamento e il pensiero della 5ª Commissione, lo Stato non deve intervenire a soddisfare le passività arbitrariamente provocate dagli Enti stessi, tuttavia dal punto di vista morale la situazione è diversa, e non si può, in questo caso, negare il contributo a coloro che hanno fatto affidamento sul promesso stanziamento, non potuto finora effettuare non per opposizioni di merito, ma solo per ragioni di procedure parlamentari.

BONAFINI. Mi sembra che il relatore, esprimendo un giudizio di merito, ci trovi concordi nel valutare che talune iniziative fieristiche regionali, non rivestono un interesse di carattere nazionale, ma soddisfano unicamente aspirazioni, esigenze di enti, persone e comitati locali, e pertanto, non debbono essere in alcun modo aiutate. Riterrei, quindi, opportuno che venissero elencate le fiere alle quali va riconosciuto un valore nazionale od internazionale; se noi concediamo infatti, che siano annualmente stanziati cento milioni, senza precisare a quali Enti vadano

9ª COMMISSIONE (Ind., comm., int. ed est., tur.)

3ª SEDUTA (11 marzo 1959)

distribuiti, è evidente che di mano in mano nel prosieguo aumenteranno le domande per beneficiare di quel fondo.

Mi sembra del tutto incredibile che, dopo tanti anni di erogazioni, il Ministero dell'industria non sia in grado di indicare quali fiere meritino, o meno, il contributo.

**BATTISTA, relatore.** Un simile elenco non potrà mai essere fatto.

**PRESENTE.** Non è possibile una indicazione tassativa delle fiere. Voglio, poi, precisare che l'autorizzazione che noi diamo al Ministero dell'industria prevede soltanto la possibilità, la facoltà di stanziare non più di cento milioni per i contributi alle fiere che dimostrino e documentino la loro importanza nazionale o internazionale. La spesa deve essere sempre contenuta nei cento milioni: non è una autorizzazione illimitata all'istituzione di un nuovo capitolo nel bilancio; ma è una autorizzazione ben precisata, e nell'eventualità che per ragioni obiettive il Ministero intendesse aumentare lo stanziamento, la proposta dovrebbe ritornare dinanzi al Parlamento.

**BONAFINI.** Trovo fondato il giudizio della 5ª Commissione e, personalmente, ritengo anche logico che lo Stato non debba erogare delle somme per le passate manifestazioni fieristiche. Non penso, insomma, che gli Enti abbiano iscritto in bilancio dei debiti unicamente nella speranza di aver poi i fondi ministeriali per estinguerli.

**BATTISTA, relatore.** Non è che siano state segnate nel bilancio delle fiere le presumibili entrate di questi contributi; ma gli Enti in questione, facendo il preventivo delle spese e sapendo che negli anni precedenti essi avevano beneficiato di un contributo statale, hanno ritenuto legittimo di poter fare assegnamento sugli stessi contributi anche per l'avvenire. Non si tratta — come ha detto il nostro Presidente — di una legittima aspettativa, ma di una fondata speranza: cioè essi hanno fatto dei debiti presso qualche banca locale, basandosi sulla quasi certezza di pa-

garli con il contributo statale. Ritengo, con tutto il rispetto verso i colleghi della 5ª Commissione, che il parere di questa nel caso in esame non sia affatto vincolante.

Rispondendo poi al collega che ha manifestato la proposta di elencare nominativamente nel disegno di legge le fiere alle quali dare il contributo, dirò che è proprio il caso di non fare nè elenco di fiere, nè ripartizione di somme, in quanto il giorno in cui una manifestazione fieristica si afferma in maniera tale — vedi ad esempio la Fiera di Milano, di Bari, e di qualche altra città — da rendersi economicamente autonoma, non sarebbe giusto che lo Stato eroghi per giunta anche dei contributi. Gli aiuti, pertanto, debbono essere erogati soltanto in rapporto alla constatata necessità, perchè sarebbe strano che una fiera, dopo avere acquistata notorietà, importanza ed indipendenza economica, dovesse anche beneficiare in misura fissa di un determinato contributo. Ecco quindi la funzione del Ministro il quale, a seconda delle circostanze ed in base a criteri obiettivi, assegnerà il contributo finanziario a quelle manifestazioni fieristiche che ne documenteranno l'assoluto bisogno. Non esiste un elenco fisso delle fiere, ma viene compilato annualmente nel mese di ottobre un calendario delle manifestazioni fieristiche da una apposita Commissione istituita presso il Ministero dell'industria e del commercio che stabilisce quel calendario. In quell'occasione le fiere vecchie e nuove devono presentare la loro domanda per ottenere il riconoscimento quali fiere di interesse nazionale ed internazionale allegando la necessaria documentazione.

Mi sembra infine che sia il caso di associarsi all'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati, in occasione della approvazione del presente disegno di legge circa la richiesta di una legge organica sulle fiere, tanto più che l'onorevole Rappresentante del Governo ci ha testè assicurato che in una delle prossime riunioni del Consiglio dei Ministri essa verrà esaminata e poi presentata alla approvazione del Parlamento. In quell'occasione noi avremo ancora modo di svolgere un'ulteriore più approfondita discussione.

R O N Z A . Osservo che, nel disegno di legge, con un solo articolo siamo posti di fronte a due diverse necessità: con una parte, infatti, dell'articolo 1 si provvede alla sanatoria di contributi per gli esercizi passati e, con un'altra, si provvede a stanziamenti di contributi per il futuro in attesa che venga emanata una legge organica.

La mia perplessità concerne il primo punto: noi siamo chiamati, infatti, ad approvare la erogazione per gestioni passate di contributi, senza conoscere i rendiconti di quelle fiere. Vi possono essere delle fiere che hanno fatto assegnamento su un contributo, che poi non ottengono; altre, che hanno acceso determinati mutui e prestiti presso banche, e noi non sappiamo se approvando la legge consentiremo a tutte queste fiere di sanare il loro bilancio. A nostro avviso sarebbe più giusto ed utile che il provvedimento si articolasse in modo da dire che cento milioni vanno a sanare una certa situazione, che pur non conosciamo; completamente staccata dovrebbe essere, invece, l'assegnazione di cento milioni annui per assicurare l'aiuto che il Ministero dell'industria deve dare a titolo di stimolo a determinate manifestazioni fieristiche future. Nell'impossibilità di esprimere, però, un giudizio complessivo sul provvedimento, dichiariamo che non voteremo contro, ma che ci asterremo dal voto.

P R E S I D E N T E . Quando noi autorizziamo il Ministro dell'industria e del commercio ad erogare somme per gli anni 1956-57 e 1957-58, non diciamo al Ministro che deve dare fondo ai duecento milioni; lo autorizziamo soltanto a farlo se ricorrano le condizioni che sono previste dalla legge. Noi possiamo ritenere che alcune di quelle fiere che nel 1956-57 non hanno ricevuto alcun aiuto, avevano, tuttavia, la fondata speranza che un contributo sarebbe venuto ugualmente a sanare la propria posizione finanziaria. Mi pare che per la continuità, diciamo così, morale, dell'impegno assunto dallo Stato attraverso il Parlamento — vale l'ordine del giorno votato dalla 9ª Commissione del Senato — il Governo debba far fronte a tale impegno morale provvedendo allo stanziamento. Ma nello stesso tempo sarebbe non inopportuno

che la 9ª Commissione, attraverso un ordine del giorno, raccomandasse un esame severo dei bilanci passati degli enti per vedere se sia il caso, o meno, di dare i contributi ai bilanci medesimi. Tale ordine del giorno potrebbe essere una guida per il Ministero dell'industria e del commercio sul come comportarsi in tema di erogazioni: con serenità, cioè, ma anche con la maggiore severità.

G E L M I N I . Dopo aver ascoltato le dichiarazioni del relatore, dei colleghi e del Presidente, riaffermiamo che concordiamo nel provvedimento per quanto si riferisce all'anno in corso e per il futuro; ma, permanendo tutte le nostre perplessità circa gli anni precedenti, ci asterremo dalla votazione.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. A quanto hanno con chiara competenza esposto il Presidente e il relatore senatore Battista, desidero aggiungere e far presente che il controllo sul come vengono erogati i fondi sulle manifestazioni fieristiche potrà essere esercitato in sede di bilancio, che è la sede più adatta. Con il provvedimento al vostro esame, onorevoli senatori, non vi viene tolto, insomma, il controllo sulla sorte dei fondi erogati, che non vengono certamente elargiti con criteri di finanza, diciamo, allegra. Ognuno, del resto, può richiedere ed ottenere tutti i chiarimenti desiderati. Se tali sono le preoccupazioni dei senatori che hanno annunciato di astenersi dalla votazione del disegno di legge, mi sembra che essi possano votarlo con tutta tranquillità.

B U S S I . Gradirei che nell'ordine del giorno, cui ha accennato il Presidente, venisse inserita una preclusiva circa la sanatoria di spese passate, e ciò per evitare il ripetersi di quanto è accaduto per la Mostra d'Oltremare di Napoli. Allora io aderii al relativo provvedimento dopo la visita alla Mostra, in quanto l'86 per cento del capitale azionario della stessa era dello Stato, ed il resto di enti pubblici: anche per quella Mostra venne disposta una sanatoria, che non avrei approvata se non si fosse trattato di enti di Stato.

9ª COMMISSIONE (Ind., comm., int. ed est., tur.)

3ª SEDUTA (11 marzo 1959)

**PRESIDENTE.** Il provvedimento venne preceduto da una severissima inchiesta condotta da un funzionario forse il più arcigno e severo che il Ministero dei lavori pubblici conti fra il suo personale, inchiesta conclusasi in maniera esemplare e favorevole in sostanza all'Ente. Di essa si tenne conto presentando il relativo disegno di legge all'approvazione del Parlamento.

**BUSSEI.** Tuttavia chiedo che venga posta per il futuro una preclusione sulle sanatorie di gestioni passate, ad evitare incoraggiamenti ad un meno diligente controllo.

**PENNAVARIA.** Mi associo alla proposta del senatore Bussi.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

È autorizzata l'erogazione di contributi a carico del bilancio dello Stato a favore di manifestazioni fieristiche di interesse internazionale e nazionale e che contribuiscono all'incremento economico della produzione e degli scambi. Tali contributi sono stabiliti nella misura di lire cento milioni per l'esercizio 1957-58, di lire duecento milioni per l'esercizio 1958-59 e di lire cento milioni per gli esercizi successivi.

La concessione dei contributi è disposta con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

All'onere derivante dalla esecuzione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio 1957-58, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio e per l'esercizio 1958-59 con riduzione del fondo di cui al capitolo n. 493

dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

*(È approvato).*

#### Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

*(È approvato).*

Do lettura di un ordine del giorno presentato dal senatore Battista in relazione alle osservazioni qui prospettate:

« La 9ª Commissione del Senato, preso in esame il disegno di legge n. 255 relativo alla istituzione nel bilancio del Ministero dell'industria e del commercio di un apposito capitolo di spesa di lire cento milioni da utilizzare per contributi a favore di manifestazioni fieristiche di interesse nazionale; richiamandosi ai precedenti che hanno consigliato il Ministro dell'industria e del commercio di proporre e la 9ª Commissione di approvare stanziamenti anche per i decorsi esercizi 1956-57 e 1957-58; fa voti: a) che si eviti in avvenire di disporre per legge sanatorie di situazioni passate sottratte al preventivo esame del Parlamento; b) che i contributi alle Fiere per gli esercizi 1956-57 e 1957-58 siano concessi previo rigoroso esame dei bilanci degli Enti e accertamento della necessità della erogazione, raccomandando che, in mancanza di tali elementi, i fondi stanziati siano dal Ministro mandati ad economia ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 11,45.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari